



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias



Regolamento per l'erogazione dei contributi per la promozione dello Sport

(art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2016

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15/04/2016 al 29/04/2016

Esecutivo con decorrenza dal 30/04/2016

TITOLO I PROMOZIONI DA ATTUARE

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la concessione di contributi per la promozione e la diffusione dello sport da parte del Comune di Sant'Antioco, predeterminando i criteri e le modalità a cui l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Art. 2 Finalità

Nell'ambito dell'attività istituzionale di promozione dello sport e di valorizzazione del tempo libero, l'Assessorato allo Sport concede contributi, al fine di sostenere e incentivare la pratica dello sport in tutte le sue espressioni, la formazione sportiva dei cittadini, in particolare dei giovani.

La concessione di contributi, come disciplinata dal presente Regolamento, è finalizzata a:

- promuovere iniziative e attività sportive di pubblico interesse e utilità a favore della comunità;
- arricchire, in generale, il tessuto sportivo;
- contribuire all'elevazione del livello della vita associativa e delle sue articolazioni pluralistiche;
- accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e del Comune;
- sostenere iniziative e attività sportive che possano anche favorire lo sviluppo economico della città;

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei contributi economici da parte del Comune.

Art. 3 Settori di Intervento

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Comune concede le seguenti tipologie di contributo, relativamente ai seguenti ambiti:

- ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisicosportiva e di avviamento alla pratica sportiva in ambito agonistico e amatoriale;
- promozione della tradizione delle attività sportive antiochensi e riguardanti in particolare i giovani, le donne, i disabili e gli anziani;
- collaborazione per attività in ambito scolastico, organizzate anche in collaborazione con enti territoriali, istituzioni scolastiche, CONI, CIP, Federazioni, Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive;
- diffusione della cultura e dei valori dello sport quale strumento di formazione, di socializzazione, di comunicazione, anche dedicate alla crescita professionale degli operatori dello sport;
- grandi eventi sportivi che incrementano l'interesse per lo sport, anche diffondendo l'immagine della città di Sant'Antioco al di fuori dei propri confini.

Art. 4 Modalità di erogazione delle provvidenze

I contributi vengono erogati secondo i criteri e le modalità indicati nel presente Regolamento. Il contributo comunale è cumulabile con altre entrate, comprese le contribuzioni di altri Enti Pubblici, sino al 75% dell'ammontare complessivo delle spese preventivate.

Il comma precedente non si applica ai contributi per le attività sportive, il cui importo non può essere superiore al 75% dell'ammontare complessivo delle spese indicate nel bilancio consuntivo.

Art. 5 Programmazione

L'Amministrazione tramite deliberazione G.C. determina annualmente per ciascun settore di intervento le risorse che intende destinare alle varie tipologie di contributi indicati all'Art. 3.

Al fine di consentire la razionale programmazione dell'attività dei diversi settori di intervento, le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, che dovrà essere pubblicato sul sito del Comune di Sant'Antioco e sull'albo pretorio.

I contributi sono concessi con provvedimento del Responsabile del Servizio secondo i criteri e le modalità indicati nel presente regolamento.

Le associazioni, per potere essere ammesse a contributo, devono essere inserite nell'Albo Comunale delle Associazioni.

I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio nell'ambito del territorio comunale. Potranno essere assegnati benefici per le iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati al Comune di Sant'Antioco e rivestano caratteristiche di particolare rilievo.

In sede di assestamento di Bilancio, l'Amministrazione può programmare le risorse ancora disponibili e rivalutare le domande pervenute nei termini e non accolte in prima istanza per mancanza di fondi.

Art. 6 Provvidenze straordinarie

Possono essere prese in considerazione domande debitamente motivate, presentate oltre il termine stabilito dall'art. 5, a condizione che si riferiscano ad iniziative di particolare rilevanza, non previste alla data del 31 marzo.

Art. 7 Tipologia di Contributo

1. Il contributo del Comune può concretizzarsi in forma:

- a) **finanziaria** allorquando il Comune sostiene un'iniziativa con un'erogazione di denaro a parziale copertura delle spese di organizzazione;
- b) di **vantaggio economico**, ovvero attribuzione di benefici diversi dall'erogazione di denaro, allorquando il Comune sostiene un'iniziativa mediante:
 - 1 • concessione gratuita di materiali e concessione d'uso di attrezzature di proprietà comunale;
 - 2 • concessione gratuita o a condizioni agevolate di sale o spazi o impianti comunali per lo svolgimento dell'iniziativa; è esclusa la gratuità delle spese vive, il cui pagamento rimane a carico del soggetto richiedente;
 - 3 • stampa del materiale di comunicazione;
 - 4 • promozione dell'iniziativa mediante il sito internet del Comune, i canali interni di distribuzione e attraverso i servizi e gli uffici pubblici aperti alla cittadinanza.In caso di necessità inderogabili, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 8 Finanziamenti

1. La concessione di contributi attraverso erogazione in denaro è subordinata alle disponibilità del Bilancio.

Art. 9 Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi devono essere presentate al Protocollo Generale entro il termine perentorio di cui all'art. 5, redatte in conformità alla modulistica predisposta dagli Uffici competenti e corredate dalla documentazione richiesta per ciascuna tipologia di beneficio.

2. Le domande di contributo, da redigere secondo schema che sarà allegato agli appositi Avvisi Pubblici, devono tra le altre cose contenere:

- dettagliata descrizione dell'iniziativa;
- dettagliato piano economico con entrate (eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altri Enti ecc.) e previsione di spesa;
- specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti.;
- piano economico di previsione, specificando eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi da altri Enti o Istituzioni).

2. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i contributi e non vincola in alcun modo il Comune.

3. Per effetto della concessione di contributi, il Comune ha diritto di comparire in tutta l'attività informativa e promozionale delle iniziative con il proprio logo e con la dicitura "Patrocinato dal Comune di Sant'Antioco - Assessorato allo Sport".

Art. 10 Rendicontazione

Ai fini dell'erogazione della provvidenza economica, il beneficiario deve presentare all'Ufficio Sport, tramite il Protocollo Generale, sottoscritta in ogni pagina, la documentazione indicata nel presente Regolamento.

La documentazione deve essere presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla realizzazione dell'evento o, se più favorevole al beneficiario, dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del beneficio. Oltre i termini indicati non si procederà alla liquidazione del contributo.

La rendicontazione dovrà essere corredata da pezze giustificative fiscalmente valide. Successivamente alla liquidazione del contributo, gli originali dei documenti fiscali, utilizzati ai fini della rendicontazione, potranno essere restituiti previa contrassegno da parte dell'ufficio Sport degli estremi di concessione del contributo stesso.

Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.

Il contributo sarà liquidato e pagato previa presentazione della seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione del contributo;
- relazione illustrativa dell'iniziativa e/o dell'attività, corredata da :
- copia della documentazione probatoria della sua realizzazione (rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo pubblicitario) o in alternativa dichiarazione di effettivo svolgimento;

- risultati raggiunti, espressi mediante specifici indicatori quali – quantitativi richiesti dagli uffici competenti (numero presenze/ spettatori ecc.)
- bilancio consuntivo, comprensivo di voci in entrata e uscita, corredato della documentazione contabile, fiscalmente valida.
Qualora della suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
- Non si procederà alla concessione del contributo nei confronti dei soggetti che non risultino in regola con gli adempimenti di cui alle norme che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 11 **Eventuali rapporti con terzi**

- 1) L'Amministrazione Comunale rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazioni che si costituisca fra i destinatari dei contributi e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, per collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 2) L'Amministrazione Comunale non assume, pertanto, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità in ordine all'attività degli enti o associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.
- 3) Il Comune , verificandosi situazioni irregolari che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere la liquidazione delle quote di contributi ancora non corrisposte e , a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca.
- 4) La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo stesso esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art.12 **Riduzione dei benefici economici**

Il contributo viene ridotto proporzionalmente nei seguenti casi:

- le spese per la realizzazione dell'iniziativa risultano, a consuntivo, inferiori rispetto a quanto preventivato, salvo che la differenza tra le spese sostenute e le spese preventivate sia pari o inferiore al 3%. Anche in questa ipotesi, tuttavia, si procede alla riduzione proporzionale del contributo qualora la differenza tra le spese sostenute e le spese preventivate sia superiore a euro 3.000,00.

- l'integrale liquidazione del contributo, sommato alle eventuali altre entrate, determina il superamento della percentuale massima di copertura delle spese del 75% di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il contributo viene altresì ridotto nei casi di parziale realizzazione dell'intervento previsto e di mancata presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a beneficio richiesta per le diverse tipologie di contributi.

Art. 13 **Decadenza e sospensione**

Si decade dal beneficio economico nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa a beneficio o modifica sostanziale del programma;
- mancata presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione della provvidenza entro il termine di cui all'art. 10;
- gravi irregolarità della documentazione presentata ai fini dell'erogazione del beneficio;
- realizzazione di una tipologia diversa di iniziativa rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio;
- mancata presentazione o presentazione incompleta della documentazione di cui all'art.10

Nel caso in cui il Comune di Sant'Antioco vanti un credito per l'uso di beni comunali nei confronti del soggetto beneficiario di provvidenze, l'erogazione dei benefici può essere sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

TITOLO II CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

CAPO I

Contributi per manifestazioni sportive e ricreative

Art. 14 Beneficiari

L'Amministrazione concede contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative, da realizzare nel territorio comunale, di rilevante interesse, in favore dei seguenti soggetti:

1. Associazioni sportive dilettantistiche:
 - a. con atto costitutivo e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
 - b. regolarmente affiliate a Federazioni sportive riconosciute dal CONI, discipline associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti e iscritte all'Albo Regionale delle Società Sportive;
 - c. iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Sant'Antioco;
2. Federazioni sportive riconosciute dal CONI, discipline associate o Enti di Promozione sportiva dallo stesso riconosciuti;
3. CONI;
4. Scuole di ogni ordine e grado;
5. Consorzi tra associazioni sportive;
6. Comitati;
7. Circoli;
8. Società, che operano nel settore dell'organizzazione di grandi eventi, per i soli casi di iniziative a forte richiamo sportivo per la Città.

Art. 15 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione devono essere indicati nel bando.

I contributi sono concessi con provvedimento del Responsabile del servizio che valuta le domande pervenute nei termini e approva il calendario delle iniziative che si intende sostenere, destinando alle stesse le risorse disponibili.

Nella scelta delle proposte di compartecipazione organizzativa e di partecipazione finanziaria alle quali aderire e nel determinarne l'entità, la Commissione preposta valuterà sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento	Max punti	Max punti
Livello di qualità delle attività sportive proposte	Rilevanza sportiva, tenuto anche conto del previsto seguito in termini di spettatori presenti alla manifestazione	5	32
	Pluralità delle iniziative proposte (n° e varietà degli appuntamenti)	5	
	Dimensione sociale e formativa delle attività proposte con riferimento ai destinatari e/o beneficiari e all'impatto sulla comunità	13	
	Qualità della domanda e del bilancio e preventivo: completezza della domanda, chiarezza nella descrizione del progetto, dettagliata ripartizione delle voci in bilancio	5	
	Capacità di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura e lo sport locali;	4	
Incidenza sul territorio	Potenzialità delle attività proposte di dar luogo a collaborazioni continuative e sostenute, ad attività complementari o a benefici permanenti per il territorio	5	10
	Capacità di coinvolgimento delle scuole, con particolare riferimento agli istituti localizzati in territori disagiati e a forte rischio di dispersione scolastica	5	
Sostenibilità in termini di durevolezza sul lungo periodo delle attività proposte	Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale)	5	5
Capacità operativa del soggetto proponente	Curriculum vitae dell'associazione e/o dei responsabili del coordinamento dell'iniziativa	5	25
	Anni di attività comprovata del soggetto proponente	4	
	Numero di persone coinvolte nell'attività	3	
	Formazione e qualificazione dei soggetti che realizzano il progetto	8	
	Rassegna stampa	5	
Accessibilità alle iniziative	Accessibilità cittadini diversamente abili	5	5
Livello di collaborazione con soggetti di eccellenza nel campo di riferimento	Riconoscimento da parte di soggetti di eccellenza a rilevanza locale, nazionale e internazionale	4	8
	Qualità del paternariato per la realizzazione del progetto presentato	4	
Finanziamento dell'iniziativa da parte del soggetto	Percentuale della spesa complessiva preventivata a esclusivo carico del soggetto proponente	5	15

richiedente e capacità di reperire altre fonti di finanziamento da parte di soggetti pubblici e/o privati	Percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici	5	
	Percentuale di cofinanziamento da parte di sponsor privati	5	

L'Ufficio preposto provvederà a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione del beneficio, le modalità e tempistiche di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione entro 45 giorni dalla richiesta o dalla scadenza del termine

Art. 16 **Determinazione dell'ammontare dei contributi**

L'importo del contributo concedibile non può superare il 75% delle spese preventivate per la realizzazione delle manifestazioni e iniziative proposte.

Art. 17 **Spese ammissibili**

In sede di liquidazione del contributo, vengono considerate ammissibili esclusivamente le spese, di data congrua, direttamente connesse alla realizzazione della manifestazione o iniziativa ammessa a contributo comunale quali, ad esempio, le seguenti tipologie di spesa:

- Spese di viaggio, vitto e alloggio dei diretti partecipanti (atleti, giudici di gara, arbitri, allenatori, tecnici e simili), le cui generalità dovranno essere indicate in apposito elenco, purché non residenti nella località sede dell'iniziativa e limitatamente al periodo di svolgimento della stessa;
- Compensi e montepremi;
- Spese per trofei o premi da assegnare ai diretti partecipanti;
- Affitto dei locali o degli spazi utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa;
- Nolo e spese per il trasporto delle attrezzature tecniche utilizzate per la realizzazione dell'iniziativa;
- Spese per l'allestimento delle strutture;
- Spese di pubblicità e di promozione dell'iniziativa;
- Spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- Diritti comunali di affissione, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed imposta di bollo;
- Spese per il personale, i collaboratori ed i prestatori d'opera, limitatamente ai tempi lavorativi strettamente connessi alla realizzazione dell'iniziativa;
- Spese generali relative al consumo di energia elettrica, all'uso del telefono, all'acquisto di cancelleria e di materiali di consumo e ai servizi amministrativi, di contabilità e di segreteria, limitatamente al periodo di realizzazione dell'iniziativa.

Art. 18 **Spese non ammissibili**

In sede di liquidazione del contributo non verranno prese in considerazione le seguente tipologie di spesa, ritenute non ammissibili:

Spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere, ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi e simili;

- Spese di viaggio, vitto e alloggio relative a persone diverse dai diretti partecipanti all'iniziativa;
- Acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;

- Tutte le spese non direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, anche se intestate al beneficiario del contributo.

Ai fini della liquidazione del contributo, non possono essere presentati scontrini fiscali, autofatture e documenti giustificativi di spese non intestate al beneficiario del contributo, non sufficientemente chiare e/o dettagliate e non regolari ai fini fiscali, previdenziali e sociali.

Art. 19

Oneri del beneficiario

In tutto il materiale promozionale delle attività e iniziative (manifesti, locandine, dépliant, inviti, ecc.) deve essere apposto in posizione evidente lo stemma del Comune di Sant'Antioco con la seguente dicitura: "Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Sant'Antioco – Assessorato allo Sport";

CAPO II

Contributi per l'attività sportiva

Art. 20

Determinazione dell'ammontare dei contributi

Il Comune concede i contributi per l'attività sportiva, procedendo alla ripartizione della quota destinata allo sviluppo dello sport dei Trasferimenti Regionali. Il Comune può destinare risorse proprie ad integrazione dei trasferimenti regionali.

L'ammontare dei contributi viene determinato, tenendo conto del tipo di attività sportiva svolta, sulla base del punteggio assegnato dagli Uffici competenti in conformità ai seguenti parametri:

A) ATTIVITA' FEDERALE

1) Nazionale	6,0 punti
2) Regionale	4,0 punti
3) Provinciale e zonale	2,0 punti

L'attività superiore si intende comprensiva degli altri livelli inferiori praticati, per cui i punti non si sommano.

B) ATTIVITA' AMATORIALE

1,5 punti

C) ATTIVITA' SPORTIVA: NUMERO ATLETI FINO A 16 ANNI

1) Fino a 30 atleti	4,0 punti
2) Da 31 a 50 atleti	4,5 punti
3) Da 51 a 80 atleti	5,0 punti
4) Oltre 80 atleti	6,0 punti

D) ATTIVITA' SPORTIVA NUMERO ATLETI OLTRE 16 ANNI

1) Da 20 a 30 atleti	0,5 punti
----------------------	-----------

2) Da 31 a 50 atleti

1,0 punti

COEFFICIENTI CORRETTIVI

1) Società sportive con atleti disabili	2 punti
2) Società che prendono gli impianti in affitto	3,5 punti
3) Società che svolgono attività a pagamento per un importo superiore ai 15 euro mensili	– 1,5 punti
4) Società che conseguono promozioni e/o titoli sportivi	1,0 punti

Art. 21

Contenuto della domanda

La domanda di contributo, da presentare entro il termine perentorio di cui all'art. 5 e secondo le modalità indicate dall'art. 9 del presente regolamento, deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente e deve essere corredata, pena l'esclusione, della seguente documentazione:

- scheda conoscitiva redatta sui moduli predisposti dagli Uffici;
- bilancio consuntivo, regolarmente approvato a norma di statuto, indicante le entrate e le spese sostenute nella stagione sportiva presa in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo.

Nella parte entrate devono essere indicati i contributi comunali e di altri enti pubblici, gli sponsor, gli incassi derivanti da manifestazioni, gare e partite di campionato a pagamento, le quote associative, le eventuali altre entrate da specificare e le contribuzioni straordinarie degli associati a pareggio. Le spese devono essere raggruppate per categorie simili e devono corrispondere a documenti giustificativi, esplicitamente attribuiti al beneficiario del contributo, in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali:

- estratto del verbale di approvazione del bilancio;
- dichiarazione, conforme ai moduli predisposti dagli Uffici, rilasciata su carta intestata, regolarmente sottoscritta, timbrata e datata dal Comitato Territoriale Competente della Federazione, Disciplina Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, attestante, per ciascuna disciplina sportiva, l'attività svolta nella stagione sportiva di riferimento, con l'indicazione delle date e del periodo di svolgimento, del livello dell'attività federale, specificando se trattasi di attività nazionale, regionale, provinciale, dei risultati conseguiti e del numero di tesserati di età non superiore a 16 anni che hanno svolto l'attività sportiva;
- dichiarazione, conforme ai moduli predisposti dagli Uffici, rilasciata su carta intestata, regolarmente sottoscritta, timbrata e datata, dal Comitato Territoriale Competente del CONI, attestante, per ciascuna disciplina sportiva, il numero degli atleti che hanno svolto l'attività vivaistica o di Centro di avviamento allo Sport nella stagione sportiva di riferimento;
- dichiarazione, rilasciata su carta intestata, regolarmente sottoscritta, timbrata e datata, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o altra idonea documentazione attestante lo svolgimento, nella stagione sportiva di riferimento, di attività in favore di disabili regolarmente iscritti all'associazione sportiva;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente o dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell'Ufficio Sport e che non hanno subito modificazioni;
- copia del verbale di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in duplice originale, da rendersi a firma del Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n. 445, attestante di non avere presentato domanda in altri Comuni per beneficiare di contributi per l'attività sportiva con fondi di cui alla L.R. n. 25/1993;
- documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività sportiva nel territorio comunale;
- documentazione comprovante iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- dichiarazione iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Sant'Antioco.

Art. 22 Informazione

Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune di Sant'Antioco assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità d'accesso e sui benefici erogati.

L'Ufficio Sport comunica ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo l'accoglimento della richiesta, l'ammontare della provvidenza e richiedendo la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione della stessa, solo dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.

Art. 23 Sanzioni

Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporta la segnalazione agli Organi Giudiziari per i procedimenti conseguenti, la decadenza dal beneficio concesso e l'esclusione dai benefici comunali per 5 anni.